

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1953

(10^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito delle norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza » (209) (Di iniziativa del deputato Pagliuca) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 109
DE GIOVINE, <i>relatore</i>	110
PALERMO	110

« Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle indennità stesse » (210) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	111, 113
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	113, 118
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i>	111, 112
PALERMO	111, 112, 113, 117, 118, 119
SMITH	112

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Caldera, Caporali, Cerica, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Jannuzzi, Messe, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Asaro, Ravagnan e Fantuzzi sostituiscono rispettivamente i senatori Colombi, Farina e Secchia.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma del Regolamento, intervengono i senatori Lubelli e Rogadeo.

È presente, altresì, il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Pagliuca: « Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito delle norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza » (209) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Pagliuca: « Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito delle norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Facio osservare che la Commissione finanze e te-

soro ha comunicato che non ha nulla da osservare per quanto concerne la parte finanziaria.

DE GIOVINE, *relatore*. Il disegno di legge riproduce quello già presentato verso la fine della precedente legislatura e che, esaminato ed approvato dalla Commissione di difesa della Camera dei deputati in sede legislativa, con l'assenso del rappresentante del Governo, non potè essere reso operante per il sopraggiunto scioglimento del Parlamento.

Esso si propone di ovviare all'ingiusto trattamento che, per forza di circostanze non prevedibili, è stato fatto ad un limitato numero di ufficiali dell'Esercito e precisamente a 66 ufficiali dell'Arma dei carabinieri e delle varie armi e servizi dell'Esercito. Infatti questi ufficiali, pur benemeriti per aver partecipato alle due guerre mondiali ed alla guerra di liberazione, non poterono beneficiare dei più elevati limiti di età previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per essere già stati collocati per età fuori del servizio permanente, mentre alla data in cui avevano effetto i nuovi limiti di età previsti dalla legge n. 1638, non li avevano ancora raggiunti o superati in relazione al proprio grado.

In special modo poi gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri, e sono i più, furono quasi tutti trattenuti in servizio, mentre non poterono avvantaggiarsi nè della legge n. 1638, nè della precedente 20 aprile 1951, n. 339, e, pur avendo acquisito maggiori benemeritenze perchè più anziani di servizio e di grado, si erano visti sorpassare da altri ufficiali promossi al grado superiore in virtù del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543.

Si ritiene quindi di poter senz'altro approvare il presente disegno di legge, che estende i benefici della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza ed importa un modesto onere finanziario di lire 5.650.000, spesa che andrà a gravare sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54 e successivi e viene fronteggiata con una corrispondente riduzione dei capitoli 12, 15 e 246.

PALERMO. Dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito che siano cessati per età dal servizio permanente anteriormente alla data dalla quale hanno avuto effetto i limiti di età di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e che alla data stessa non avevano superato quelli da detta legge previsti per il proprio grado, hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età dalla citata legge previsti.

Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o conseguano promozioni nella riserva con anzianità anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di età previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, nel grado rivestito all'atto del collocamento nella riserva, la riliquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto della promozione.

(È approvato).

Art. 2.

La maggiore spesa annua di complessive lire 5.650.000, derivante dall'attuazione della presente legge, graverà per lire 4.800.000 sul capitolo n. 12, per lire 550.000 sul capitolo n. 15 e per lire 300.000 sul capitolo n. 246 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle indennità stesse** »
(210) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle indennità stesse », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per quanto concerne la parte finanziaria.

PALERMO. Propongo di rinviare la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensiva presentata dal senatore Palermo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Voglio esprimere al Governo sentitissimi ringraziamenti di tutto il personale aeronavigante, perchè il Ministero ha affrontato, con celerità, il problema dell'adeguamento delle indennità di volo e desidero ringraziare il Presidente della Commissione che, proprio nel giorno della Patrona degli aviatori, la Madonna di Loreto, ha voluto dare a me l'alto onore di essere il rapidissimo relatore di questa legge.

Mi permetto di ricordare agli onorevoli colleghi che il disegno di legge sottoposto al nostro esame è stato approvato dalla V Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 25 novembre. Esso si occupa, innanzitutto, dell'indennità mensile normale di aeronavigazione che riguarda le seguenti categorie: ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ufficiali osservatori, sottufficiali e militari di truppa normalmente naviganti. Come gli onorevoli colleghi sanno, avendo lette le tabelle A, B, C, risulta che si passa da un'indennità minima per gli ufficiali dell'Arma aeronautica di 31.000 ad un'indennità massima di 64.000 lire. Questa indennità varia a seconda degli anni di servizio effettivo aerea-

vigante che ciascuno può vantare ed anche in funzione del grado. Per gli ufficiali osservatori varia da 31.900 lire mensili a 39.000 lire. Per i sottufficiali e militari di truppa piloti, da 26.000 a 42.000 lire. Infine, per gli altri che facciano parte, in modo permanente, di equipaggi fissi di volo, è stabilita un'indennità di 10.600 lire; per quelli che non fanno parte di equipaggi fissi di volo, sono stabilite delle indennità che variano da 6.900 a 3.700. Queste indennità sono date a tutti coloro che svolgono normalmente attività di volo. Ma il disegno di legge tiene presente le condizioni del volo ad altissima quota, del volo ad alta velocità, del volo a reazione. Non credo di dover indicare ad una Commissione composta di esperti membri quali ripercussioni abbiano questi tipi di volo sull'organo della respirazione. Infatti, diversi sono i casi di tubercolosi riscontrati in misura molto grave, i disturbi a carico del sistema cardiovascolare ed i turbamenti di ordine nevrotico.

Il disegno di legge, all'articolo 1, prevede un'indennità speciale che si aggiunge all'indennità normale e che varia da lire 20.100 a lire 19.100, a seconda del grado. Viene, poi, stabilita dall'articolo 3 una indennità per gli istruttori di acrobazia e per gli istruttori normali di pilotaggio. Inoltre, l'articolo 4 prevede una indennità particolare agli allievi delle scuole di pilotaggio, i quali pure hanno i loro rischi, perchè è notorio come dette scuole abbiano avuto vittime. Viene, poi, determinata all'articolo 5 un'indennità particolare per gli appartenenti al ruolo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, e agli ufficiali medici: gli uni debbono andare in volo per rendersi conto del comportamento dei singoli velivoli ed i medici debbono osservare in volo il comportamento fisico dei piloti. Inoltre, ai piloti che abbiano cessato di far parte del ruolo navigante, è concessa una particolare indennità di lire 7.800, se colonnelli, e di lire 7.400, se di gradi inferiori. Viene ancora stabilita un'indennità di volo ad ora, che cioè varia a seconda delle ore e dei gradi per il personale civile. Ricordo che con una legge, che abbiamo approvato e di cui fui relatore, si è stabilita una particolare indennità di volo per gli ufficiali di altre Forze armate che debbano svolgere attività di volo. Mi permetto di ricordare che nell'articolo 1 della legge si parla non solo di ufficiali

dell'Aeronautica, ma anche dell'Esercito e della Marina.

Sono favorevole alla concessione a tutti gli ufficiali, che abbiano il brevetto militare, a qualunque Arma appartengano, della stessa indennità. Alla spesa complessiva di lire 1.032 milioni, come dice l'articolo 10, sarà fatto fronte mediante riduzione sui capitoli n. 196, 198, 245.

Mi permetto di invitare gli onorevoli colleghi — pur tenendo presente che questo disegno di legge, come altri disegni di legge, può essere discusso e criticato — a voler darvi sollecita approvazione con la decorrenza che è stata indicata dal 1° luglio 1953.

Vi è un'aspettazione notevole e ritengo che in questo momento dobbiamo tener presenti tre elementi: il rischio del volo che è cresciuto coll'accrescimento delle velocità, l'impiego dei reattori, che consentono il raggiungimento di alte velocità e quote, da cui deriva quel logorio fisico del quale ho parlato; e, poi, l'opportunità che siano differenziate le indennità a seconda delle responsabilità che variano evidentemente in ragione della quantità di mezzi di cui si deve rispondere. Con tranquilla coscienza, invito quindi gli onorevoli colleghi a voler dare il voto favorevole a questo disegno di legge.

SMITH. Onorevole Presidente, il presente disegno di legge non fa menzione dei sottufficiali del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici. Ho qui un promemoria, da cui risulta che i sottufficiali del genio aeronautico, arruolati con il vincolo dell'obbligo al volo, nonostante la faticosa e preziosa attività di volo che continuamente svolgono, assoggettandosi a particolari rischi nell'esplicazione del loro compito, non percepiscono un'indennità di volo fissa.

Gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare, motoristi, montatori, marconisti, che non fanno parte di equipaggi fissi di volo, percepiscono una tale indennità.

Pertanto, i sottufficiali della prima categoria rilevano tale disparità di trattamento, la quale, benefici immediati a parte, comporta una notevole differenza e per l'indennizzo privilegiato aeronautico e per il trattamento di quiescenza sia ordinario che privilegiato. Essi chiedono che si eviti il persistere di tale ingiustificata e notevole sperequazione di retribuzione ai danni della categoria. Sarei, per-

tanto, grato se l'onorevole Sottosegretario e l'onorevole Presidente potessero darmi qualche assicurazione in merito.

PALERMO. Avevo proposto di rinviare la discussione del disegno di legge per un più approfondito esame, trattandosi di un provvedimento importante che concerne coloro i quali attraverso il volo espongono quotidianamente la loro vita. Credo che il disegno di legge dovrebbe essere redatto in diversa maniera sulla base di una più equa distribuzione delle indennità derivanti dall'attività di volo, tenendo presenti le grandi sperequazioni che risultano dalle tabelle, e che concernono, soprattutto, gli ufficiali, i sottufficiali e assistenti tecnici in particolare, e gli specialisti in generale. Davvero preoccupante è l'esistenza di un notevole divario tra le indennità che vengono assegnate agli specialisti e le indennità assegnate ai piloti. Tutte e due le categorie hanno l'obbligo del volo; tuttavia, vi sono alcuni specialisti, quali ad esempio i marconisti, i motoristi, che svolgono un'attività di volo superiore a quella dei piloti. Molti, anzi, sono tra i marconisti coloro che superano la media attiva dei piloti; e ciò è dovuto al fatto che i marconisti sono in scarso numero e, quindi, hanno delle punte di volo molto più frequenti dei piloti. Inoltre, l'attività del marconista di un veicolo pesante è importante quanto quella del secondo pilota. Quindi, se differenza di remunerazione vi deve essere tra il personale di volo e quello di non volo, è giusto che vi sia; ma non è assolutamente equo considerare come personale navigante soltanto i piloti. Mi pare del tutto assurdo e ingiustificato che il personale specializzato, il quale ha per lunghi e lunghi anni volato, in tempo di pace e di guerra, compiendo migliaia di ore di volo, con rischio e logorio fisico, debba percepire un'irrisoria indennità.

Per questi motivi sono assai perplesso circa il disegno di legge in esame e mi riservo di presentare degli emendamenti nel corso della discussione degli articoli.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Anzitutto una risposta agli onorevoli senatori Smith e Palermo. Personalmente penso anche io che gli appartenenti al Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, in quanto svolgono attività di volo, dovrebbero fruire della indennità di

4^a COMMISSIONE (Difesa)10^a RIUNIONE (11 dicembre 1953)

cui al disegno di legge. Sono anche d'accordo col senatore Palermo che agli specialisti di volo, verso i quali va tutta la mia gratitudine commossa, dovrebbe essere data una indennità anche maggiore.

Mi permetto però di fare presente quale è la condizione attuale dell'aeronautica italiana, a seguito dei limiti imposti dal Trattato di pace. La nostra aeronautica è, come siamo soliti dire in gergo tecnico, un'aeronautica prevalentemente difensiva, costituita cioè da reparti di cacciatori che montano aeroplani quasi tutti monoposto. Pertanto, anche il collaudo viene spesso effettuato dal solo pilota, perchè non ci sono altri posti sull'aereo.

Ora, è proprio dei piloti ufficiali e sottufficiali che dobbiamo occuparci subito; delle nuove proposte possono anche essere avanzate, ma allorchè vi sarà qualche possibilità di accoglimento. Non ritengo che queste proposte oggi debbano frenare il cammino del presente disegno di legge, che va a vantaggio di tutta una vasta categoria che, ripeto, attende ansiosamente il provvedimento in esame.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Desidero, anzitutto, mettere in rilievo che il presente disegno di legge trae le sue origini da un ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati, quando fu discussa ed approvata la legge del 1949; pertanto il Governo, presentando questo provvedimento, ha tenuto conto delle sollecitazioni da parte del Parlamento.

Il disegno di legge viene incontro, con la maggiore larghezza possibile, date le attuali condizioni di bilancio, ai bisogni di una categoria che è veramente benemerita, se si tiene conto dei maggiori rischi che l'attuale aeronautica richiede allo stato delle cose e della maggiore usura dell'organismo umano, come ha benissimo posto in rilievo il senatore Coraggia Medici.

Taluno afferma che l'onere finanziario che il provvedimento comporta e che ammonta a 1 miliardo e 32 milioni sarebbe non troppo cospicuo. Forse in linea teorica dovremmo dare di più; ma non si può non tener conto delle possibilità di bilancio della Nazione italiana e, in considerazione di ciò, si deve riconoscere che lo sforzo per l'aumento delle indennità supplementari, di cui al provvedimento in esa-

me, merita quanto meno di essere segnalato al Paese, a titolo di riconoscenza verso il Parlamento così sollecito degli interessi di una benemerita categoria di ufficiali.

Invito, quindi, la Commissione a voler approvare il disegno di legge senza modifiche.

Riconosco che molte delle cose dette dai senatori Smith e Palermo meriterebbero più attento esame e studio e mi riservo di prendere in considerazione le osservazioni fatte come materia di ulteriore meditazione, pur senza prendere impegni precisi in merito alla richiesta fatta di estendere i benefici della legge ad altre categorie. Per adesso richiamo l'attenzione della Commissione sul ritardo che la legge subirebbe se, in seguito ad eventuali emendamenti, fosse sottoposta ad un nuovo esame da parte della Camera dei deputati; il che si tradurrebbe in un danno per la categoria alle cui esigenze il disegno di legge intende venire incontro.

PRESIDENTE. Ritengo che i senatori, i quali intendono presentare emendamenti al disegno di legge, potrebbero trasformarli in ordini del giorno, volti ad invitare il Governo a studiare i modi di attuazione delle loro proposte; tanto più che il disegno di legge si limita ad aumentare le indennità al personale che già ne fruisce, mentre i senatori Smith e Palermo intenderebbero proporre l'estensione delle indennità ad altro personale.

PALERMO. Dopo le dichiarazioni del relatore e del Governo, che, in definitiva, hanno accettato i nostri rilievi e le nostre critiche, da parte mia si impone ancora di più la necessità di presentare degli emendamenti. Se essi non saranno accolti, vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di tener presente i nostri rilievi per ulteriori studi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-

legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, nonché agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e delle altre Forze armate dello Stato, comandati nell'Aeronautica militare in servizio aeronavigante, quando essendone abilitati in dipendenza del conseguimento di brevetto aeronautico militare, siano in attività di volo, è dovuta l'indennità mensile normale di aeronavigazione stabilita dall'annessa tabella A.

« Agli ufficiali piloti che appartengono ai speciali reparti denominati, con decreto ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su velivoli di alta velocità ed agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori ai metri 10.000 è dovuta, in aggiunta all'indennità normale di aeronavigazione, l'indennità

mensile supplementare di lire 20.100 se colonnelli o generali e di lire 19.100 se di gradi inferiori a colonnello.

« Le norme per la corresponsione della predetta indennità supplementare sono stabilite con decreti da emanarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

« Agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti dotati di velivoli bellici a reazione e che svolgono normalmente attività aerea sui velivoli medesimi è dovuta, in aggiunta alla indennità normale di aeronavigazione, l'indennità mensile supplementare di lire 20.100 se colonnelli o generali e di lire 19.100 se di gradi inferiori a colonnello, non cumulabile con l'indennità di cui al secondo comma del presente articolo.

« Le indennità mensili supplementari di aeronavigazione cessano col cessare delle funzioni per cui sono assegnate ».

Metto ai voti l'articolo 1, con l'avvertenza che con l'approvazione di esso si intenderà approvata anche la tabella A annessa al disegno di legge e della quale do lettura:

TABELLA A.

**INDENNITÀ MENSILE NORMALE DI AERONAVIGAZIONE
PER GLI UFFICIALI DELL'ARMA AERONAUTICA. RUOLO NAVIGANTI**

Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante	L.	31.900
Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o capitano	»	37.200
Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o maggiore o tenente colonnello	»	44.700
Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante e di grado inferiore a colonnello	»	53.200
Colonnello	»	55.800
Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante e di grado inferiore a colonnello		61.700
Generale o colonnello con oltre 25 anni di servizio aeronavigante effettivo	»	64.700

**INDENNITÀ MENSILE NORMALE DI AERONAVIGAZIONE
PER GLI UFFICIALI OSSERVATORI**

Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante e di grado inferiore a colonnello	L.	31.900
Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante e avente grado di colonnello o generale	»	33.500
Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante e di grado inferiore a colonnello	»	37.200
Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante e avente grado di colonnello o generale	»	39.000

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 2 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 2. — « Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, i quali trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 1, è dovuta l'indennità mensile normale di pilotaggio stabilita dall'annessa tabella B.

« Ai sottufficiali piloti che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su apparecchi di alta velocità ed ai sottufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote

superiori ai metri 10.000 è dovuta, in aggiunta all'indennità normale di pilotaggio, l'indennità mensile supplementare di lire 19.100.

« Le norme per la corresponsione della predetta indennità supplementare sono stabilite con decreti da emanarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

« Ai sottufficiali piloti che appartengono ai reparti dotati di velivoli bellici a reazione e che svolgono normalmente attività aerea sui velivoli medesimi è dovuta, in aggiunta alla indennità normale di pilotaggio, l'indennità mensile supplementare di lire 19.100, non cumulabile con l'indennità di cui al secondo comma del presente articolo.

« Le indennità mensili supplementari di pilotaggio cessano col cessare delle funzioni per cui sono assegnate ».

Metto ai voti l'articolo 2, con l'avvertenza che con la sua approvazione si intenderà approvata anche la tabella B annessa al disegno di legge, della quale do lettura:

TABELLA B.

INDENNITÀ MENSILE NORMALE DI PILOTAGGIO PER I SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI

Fino a 10 anni di effettivo servizio di pilotaggio	L. 26.600
Da 10 a 15 anni di effettivo servizio di pilotaggio	» 31.900
Da 15 a 20 anni di effettivo servizio di pilotaggio	» 37.200
Con oltre 20 anni di effettivo servizio di pilotaggio	» 42.500

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 3

Agli ufficiali e sottufficiali piloti nominati con decreto ministeriale istruttori di pilotaggio presso le scuole di pilotaggio o di specialità sono dovuti, in sostituzione dell'indennità supplementare e dei compensi previsti dalle vigenti disposizioni, i seguenti compensi mensili, cumulabili con le indennità di aeronavigazione e pilotaggio:

1°) istruttori di acrobazia:	
colonnelli	L. 10.000
gradi inferiori a colonnello	» 9.500

2°) istruttori di volo senza visibilità:	
colonnelli	L. 10.000
gradi inferiori a colonnello	» 9.500

3°) istruttori di pilotaggio:	
colonnelli	L. 6.700
gradi inferiori a colonnello	» 6.400

I compensi spettano unicamente durante i periodi di effettivo esercizio delle mansioni di istruttore.

Qualora lo stesso ufficiale o sottufficiale assolva più di uno degli incarichi suindicati, viene corrisposto soltanto il compenso maggiore.

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 4 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 4. — « Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio, compreso quello che si svolge presso l'Accademia aeronautica, è dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano fino a quella del conseguimento del brevetto aeronautico militare, l'indennità mensile di pilotaggio di lire 9.500.

« La stessa indennità compete al personale militare in possesso del brevetto di pilota di aeroplano che svolge attività di volo.

« Agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea, è dovuta, fino alla data di conseguimento del brevetto aeronautico militare, l'indennità mensile di volo di lire 10.000 se colonnelli o generali e di lire 9.500 se di grado inferiore a colonnello ».

(È approvato).

Art. 5.

L'indennità di volo di cui all'articolo 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nelle seguenti misure:

Ufficiali del Corpo genio aeronautico ruolo ingegneri, categoria ingegneri e categoria geofisici:

colonnelli o generali	L.	15.600
gradi inferiori a colonnello	»	14.900

Ufficiali medici:

colonnelli o generali	L.	13.400
gradi inferiori a colonnello	»	12.700

Per avere diritto a tale indennità gli ufficiali di cui al citato articolo 9 debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.

(È approvato).

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, qualora provengano dal servizio permanentemente effettivo dei ruoli naviganti, dopo avervi compiuto un periodo di servizio aeronavigante non inferiore a 10 anni o dopo essere stati dichiarati inabili al pilotaggio in seguito a lesioni dovute a cause di servizio aeronavigante, nonchè agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, aventi l'obbligo continuativo di volo, è dovuta l'indennità mensile di volo di lire 7.800 se colonnelli o generali e di lire 7.400 se di gradi inferiori a colonnello.

Per avere diritto a tale indennità i suddetti ufficiali debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.

Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo compete l'indennità mensile di lire 10.600 ».

(È approvato).

Art. 7.

Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 11 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile

4^a COMMISSIONE (Difesa)10^a RIUNIONE (11 dicembre 1953)

1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Ai sottufficiali e graduati di truppa specializzati dell'Aeronautica indicati nella annessa

tabella C è dovuta l'indegnità mensile di volo stabilita dalla tabella medesima ».

Avverto che con l'approvazione dell'articolo 7 si dovrà intendere approvata anche la tabella C della quale do lettura:

TABELLA C.

**INDENNITÀ MENSILE DI VOLO PER I SOTTUFFICIALI
E GRADUATI SPECIALIZZATI DELL'ARMA AERONAUTICA**

1. — Facenti parte degli equipaggi fissi di volo	L. 10 600
2. — Non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, elettromeccanici di bordo e fotografi:	
aiutante di battaglia o maresciallo di 1 ^a classe	» 6.900
maresciallo di 2 ^a o 3 ^a classe	» 6.400
sergente maggiore o sergente	» 5.300
primo aviere	» 4.350
aviere scelto	» 3.700

NOTA. — Il personale facente parte degli equipaggi fissi di volo è tratto, mediante concorso interno annuale, dagli specializzati in servizio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, viene annualmente stabilito il numero massimo dei sottufficiali e graduati di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo.

PALERMO. Sottopongo alla Commissione la seguente proposta di emendamento della suddetta tabella:

TABELLA C.

**INDENNITÀ MENSILE DI VOLO PER I SOTTUFFICIALI
E GRADUATI SPECIALIZZATI DELL'ARMA AERONAUTICA**

1. — Facenti parte degli equipaggi fissi di volo	L. 16.600
2. — Non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, elettromeccanici di bordo e fotografi:	
aiutante di battaglia o maresciallo di 1 ^a classe	» 10 000
maresciallo di 2 ^a o 3 ^a classe	» 9.500
sergente maggiore o sergente	» 9.000
primo aviere	» 8.000
aviere scelto	» 7.000

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento alla tabella C proposto dal senatore Palermo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto allora ai voti l'articolo 7, con annessa la tabella C nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

La tabella di cui al primo comma dell'articolo 12 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogata e sostituita dalla seguente:

Durata del volo	Indennità per ogni volo	
	fino al grado VII	grado VI e superiori
Per voli di durata inferiore ad 1 ora	L. 530	560
Per voli di durata da 1 a 2 ore	» 1.060	1.120
Per voli di durata da 2 a 3 ore	» 1.520	1.680
Per voli di durata da 3 a 4 ore	» 2.120	2.240
Per voli di 4 ore o di durata superiore	» 3.180	3.360

Il terzo comma dell'articolo 12 suddetto, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'importo dell'indennità in oggetto non può essere superiore, in ogni mese, alla somma netta di lire 6.000 per gli ufficiali e gli impiegati civili di grado superiore al dodicesimo e di lire 4.000 per l'altro personale ».

(È approvato).

Art. 9.

Le indennità previste dalla presente legge non sono cumulabili con gli assegni di cui al Regolamento approvato con regio decreto

15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. Qualora, però, si tratti di personale che svolga attività aeronavigante con aerei imbarcati o che presti effettivo servizio presso comandi aerei o navali imbarcati, verranno corrisposti entrambi i suddetti trattamenti dei quali il più favorevole in misura intera e l'altro in misura ridotta alla metà.

(È approvato).

Art. 10.

Alla maggiore spesa di complessive lire 1.032.000.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto:

Capitolo n. 196	L.	400.000.000
Capitolo n. 198	»	400.000.000
Capitolo n. 245	»	232.000.000

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 11.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1953.

(È approvato).

PALERMO. Sottopongo all'approvazione della Commissione il seguente ordine del giorno:

« La 4^a Commissione del Senato invita il Governo a prendere in esame, ai fini di una nuova legge regolante la materia discussa, la estensione e l'aumento delle indennità di volo ad altre categorie ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo non intende mai sottrarsi al dovere di studiare una qualsiasi questione quando ciò sia richiesto dal Parlamento. Pertanto il Ministero della difesa esaminerà l'ordine del giorno e il suo contenuto col migliore spirito di comprensione, pur dovendo fare fin da ora riserve per quanto concerne la sua portata finanziaria.

4^a COMMISSIONE (Difesa)

10^a RIUNIONE (11 dicembre 1953)

PALERMO. Insisto perchè il mio ordine del giorno sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Palermo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.